



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles 10.1.2025
C(2025) 46 final

Signor Antonio Tajani
Ministro degli Affari esteri
e della cooperazione internazionale
Ministero degli Affari esteri e della
cooperazione internazionale
Piazzale della Farnesina, 1
00135 Roma
Italia

Oggetto: **Notifica 2024/578/IT**

Modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti ai sensi dell'articolo 13 bis del decreto legge 5 settembre 2023, n. 123 convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2023, n. 159

Invio di un parere circostanziato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, del 9 settembre 2015

Signor Ministro,

Nell'ambito della procedura di notifica di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 ⁽¹⁾, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione il 16 ottobre 2024 il progetto *«Modalità tecniche e di processo per l'accertamento della maggiore età degli utenti ai sensi dell'articolo 13 bis del decreto legge 5 settembre 2023, n. 123, convertito con modificazioni in legge 13 novembre 2023, n. 159»* (in appresso «il progetto notificato»).

Secondo il messaggio di notifica, il progetto notificato mira a stabilire le modalità tecniche e di processo che i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme per la condivisione di video, che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico, sono tenuti ad adottare per verificare la maggiore età degli utenti.

Il progetto notificato intende attuare le disposizioni del sottostante articolo 13 bis del decreto-legge 5 settembre 2023, n. 123 (il «decreto Caivano»), convertito con

¹) Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

modificazioni in legge 13 novembre 2023, n. 159, che incarica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di stabilire le modalità tecniche e di processo per i processi di verifica dell'età per i gestori di siti web e i fornitori delle piattaforme per la condivisione di video che diffondono immagini e video a carattere pornografico. L'articolo 13 bis, secondo comma, del decreto-legge n. 123/2023 stabilisce che le sue disposizioni lasciano impregiudicato l'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, che recepisce nel diritto nazionale la direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi di media audiovisivi o «direttiva AVMS») ⁽²⁾, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808. La Commissione osserva che il decreto-legge n. 123/2023 non è stato notificato alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/1535; a norma di tale direttiva, la Commissione ha limitato la sua valutazione al progetto notificato nella presente notifica con il riferimento 2024/578/IT. ⁽³⁾

In relazione al progetto notificato, il 28 ottobre 2024 la Commissione ha rivolto alle autorità italiane una richiesta di informazioni supplementari per ottenere chiarimenti sulle misure del progetto notificato. Nella seguente valutazione sono prese in considerazione le risposte fornite dalle autorità italiane il 12 novembre 2024.

L'esame delle pertinenti disposizioni notificate ha indotto la Commissione a formulare il seguente parere circostanziato.

1. Introduzione

La Commissione prende atto del messaggio di notifica, in base al quale il progetto notificato persegue l'obiettivo di proteggere i minori impedendo l'accesso a contenuti a carattere pornografico, in quanto pregiudica il rispetto della loro dignità e compromette il loro benessere fisico e mentale.

La Commissione condivide l'obiettivo delle disposizioni notificate di proteggere i minori online, in particolare dai contenuti a carattere pornografico, che possono nuocere alla loro salute e al loro sviluppo fisico, mentale e morale. Sebbene tali contenuti possano essere legali negli Stati membri, i minori non dovrebbero avervi accesso quando utilizzano servizi online. Per garantire che i minori possano utilizzare i servizi online in modo sicuro, i fornitori di piattaforme che possono essere utilizzate dai minori devono fare la loro parte e assumersi le proprie responsabilità.

La Commissione osserva inoltre che gli obiettivi delle disposizioni notificate sono chiaramente allineati a quelli del quadro giuridico europeo per i servizi online, in particolare il regolamento (UE) 2022/2065 (di seguito il «regolamento sui servizi online») ⁽⁴⁾ e la direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) ⁽⁵⁾.

²⁾ Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

³⁾ Sentenza nella causa C-443/98 Unilever, EU:C:2000:496, punti da 49 a 52.

⁴⁾ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).

⁵⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel

Va inoltre osservato che, il 31 luglio 2024, la Commissione ha pubblicato un invito a presentare osservazioni allo scopo di raccogliere orientamenti per le future linee guida sulla protezione dei minori online nell'ambito del regolamento sui servizi digitali. Una volta adottate, tali orientamenti forniranno raccomandazioni sull'attuazione da parte dei fornitori di piattaforme online di elevati livelli di privacy, sicurezza e protezione per i minori online, come previsto dal regolamento sui servizi digitali. ⁽⁶⁾

La Commissione desidera sottolineare che, di conseguenza, il regolamento sui servizi digitali fornisce un quadro regolamentare efficace a livello dell'Unione riguardo ad alcuni degli obiettivi perseguiti dal progetto notificato. Il regolamento sui servizi digitali prevede un insieme comune di norme dell'Unione che impongono un'ampia gamma di obblighi ai prestatori di servizi di hosting e alle piattaforme online per combattere i contenuti online illegali e dannosi, rafforzando nel contempo il mercato unico europeo. In quanto regolamento del diritto dell'Unione, il regolamento sui servizi digitali è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza che siano necessarie misure di attuazione.

2. Parere circostanziato

2.1. Valutazione alla luce della direttiva sul commercio elettronico e della direttiva sui servizi di media audiovisivi

a) Applicabilità della direttiva sul commercio elettronico e della direttiva sui servizi di media audiovisivi

Il progetto notificato rientra nel campo di applicazione della direttiva sul commercio elettronico.

In primo luogo, per quanto riguarda l'ambito di applicazione personale delle disposizioni notificate, il progetto notificato si applica ai gestori di siti web e ai fornitori delle piattaforme di condivisione video, ovunque stabiliti, che diffondono in Italia immagini, programmi e video a carattere pornografico, che devono essere considerati soggetti all'obbligo di verifica dell'età.

Come confermato dalle autorità italiane nelle loro risposte, i servizi corrispondenti rientrano nella definizione di servizi della società dell'informazione ⁽⁷⁾ e rientrano pertanto nell'ambito di applicazione della direttiva sul commercio elettronico. In particolare, per quanto riguarda i fornitori delle piattaforme per la condivisione di video, il progetto notificato fa riferimento alla definizione inclusa nella direttiva AVMS. Il considerando 44 della direttiva (UE) 2018/1808 che modifica la direttiva AVMS indica inoltre che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video di cui a tale direttiva

mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).

⁶⁾ [La Commissione lancia un invito a presentare contributi per l'elaborazione di orientamenti sulla protezione dei minori online a norma della legge sui servizi digitali | Shaping Europe's digital future \(europa.eu\)](#).

⁷⁾ In particolare, «qualsiasi servizio della società dell'informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi».

forniscono servizi della società dell'informazione ai sensi della direttiva sul commercio elettronico.

Pertanto, i prestatori soggetti al progetto notificato sono prestatori di servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535 e quindi anche ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva sul commercio elettronico, nella misura in cui soddisfano le condizioni ivi stabilite.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale delle disposizioni notificate: le norme stabilite nel progetto notificato riguardano in particolare l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di adottare determinate misure volte a impedire l'accesso dei minori a contenuti per loro dannosi.

In particolare, in base al progetto notificato, i prestatori di servizi della società dell'informazione sarebbero tenuti a:

- istituire e gestire sistemi di verifica dell'età degli utenti al fine di evitare l'accesso a contenuti pornografici da parte di minori di 18 anni (articolo 2);
- rispettare i requisiti tecnici e le norme prescritti dal progetto notificato per tali sistemi di verifica dell'età, quali, tra l'altro, la proporzionalità, la protezione dei dati personali, la riservatezza, la sicurezza, l'esattezza e l'efficacia (articolo 2);
- comunicare all'autorità nazionale competente l'elenco dei terzi incaricati dell'operazione di verifica dell'età (il soggetto terzo indipendente) (articolo 2);
- comunicare all'autorità nazionale competente qualsiasi informazione utile sulla loro entità, sul loro metodo di verifica dell'età e sui motivi della loro scelta, ai fini dell'attività di vigilanza sotto la loro responsabilità (articolo 2);
- rispettare gli obblighi di trasparenza nei confronti degli utenti:
 - o informare gli utenti sui sistemi e i dati trattati e sulle finalità, attraverso spiegazioni semplici, chiare e complete per maggiorenni e minorenni (articolo 2, punto viii, paragrafo 1);
 - o rendere disponibili sui propri siti web dati relativi alla precisione e all'efficacia dei sistemi di age assurance utilizzati, riportando le metriche e i parametri impiegati nella valutazione nonché i risultati ottenuti (articolo 2, punto viii, paragrafo 2).

Il progetto notificato conferisce inoltre all'autorità nazionale competente il potere di vigilare e applicare le sue norme nei confronti dei prestatori di servizi che rientrano nel suo ambito di applicazione (articolo 3).

Tali obblighi che riguardano l'esercizio dell'attività di un servizio della società dell'informazione rientrano pertanto nell'ambito coordinato della direttiva 2000/31/CE, come stabilito all'articolo 2, lettere h) e i), della stessa. Gli obblighi di cui sopra rientrano anche nei settori coordinati della direttiva 2010/13/UE (direttiva AVMS) per i fornitori di piattaforme per la condivisione di video, in particolare a norma dell'articolo 28 ter, paragrafo 3, lettera f). Tali obblighi sono stati pertanto analizzati alla luce di tali direttive.

b) Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva 2000/31/CE

La Commissione osserva che le disposizioni del progetto notificato si applicano ai prestatori di servizi della società dell'informazione che offrono i loro servizi sul territorio italiano e a prescindere dallo Stato membro dove sono stabiliti. Questo aspetto è stato confermato dalle autorità italiane nella loro risposta alla richiesta di ulteriori informazioni.

A tale riguardo, la Commissione ricorda che l'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/31/CE stabilisce il «principio del controllo da parte dello Stato d'origine», in base al quale i servizi della società dell'informazione possono essere regolamentati solo all'origine della loro attività. I prestatori di tali servizi sono pertanto, in linea di principio, soggetti al diritto dello Stato membro in cui sono stabiliti.

L'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE stabilisce le circostanze e le procedure in base alle quali uno Stato membro di destinazione, vale a dire lo Stato membro in cui i servizi della società dell'informazione sono prestati da un prestatore stabilito in un altro Stato membro, può derogare, se necessario, al principio del controllo da parte dello Stato d'origine, per i motivi tassativamente elencati all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva e nel rispetto dei requisiti sostanziali e procedurali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettere a) e b). La Commissione richiama l'attenzione delle autorità italiane sulla recente giurisprudenza della Corte di giustizia al riguardo, che ricorda i limiti del ricorso all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE a tal fine. Secondo tale giurisprudenza, le misure di applicazione generale e astratta che non si limitano a un determinato servizio della società dell'informazione, come quelle imposte dal progetto notificato, non possono beneficiare dell'esenzione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE. ⁽⁸⁾

Nelle loro risposte alla richiesta di ulteriori informazioni indirizzata dalla Commissione, le autorità italiane affermano che le disposizioni del progetto notificato si applicherebbero a categorie specifiche di prestatori di servizi della società dell'informazione, vale a dire gli operatori di siti web e i fornitori di piattaforme per la condivisione di video che diffondono in Italia immagini e video a carattere pornografico. Il progetto notificato si applicherebbe in Italia indistintamente ai prestatori nazionali ed esteri, anche stabiliti in altri Stati membri, di categorie ampie e indefinite di servizi della società dell'informazione. Per quanto riguarda i gestori dei siti web, le autorità italiane non sono state in grado di fornire un'identificazione o una stima dei prestatori di servizi stabiliti in Stati membri diversi dall'Italia che sarebbero interessati dalla misura. Per quanto riguarda la seconda categoria, la Commissione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Italia secondo cui i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alle disposizioni del progetto notificato saranno quelli inclusi nella banca dati MAVISE dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo ⁽⁹⁾. La Commissione osserva tuttavia che tale banca dati contiene tutti i prestatori di servizi che, secondo lo Stato membro di stabilimento, possono essere considerati servizi di piattaforma per la condivisione di video ai sensi della direttiva AVMS. Di conseguenza, la Commissione è del parere che il progetto notificato stabilisca obblighi generali e astratti imposti a categorie ampie e indefinite di prestatori di servizi, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento, piuttosto che misure mirate nei confronti di un determinato prestatore di servizi secondo

⁽⁸⁾ Sentenza del 9 novembre 2023 nella causa C-376/22, ECLI:EU:C:2023:835, punti 59 e 60:

«59. Una siffatta interpretazione comporta, al contrario, la conseguenza che gli Stati membri non sono, in linea di principio, autorizzati ad adottare tali provvedimenti, cosicché non è neppure richiesta la verifica che detti provvedimenti siano necessari per soddisfare motivi imperativi di interesse generale.

60. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31 dev'essere interpretato nel senso che provvedimenti generali e astratti, riguardanti una categoria di determinati servizi della società dell'informazione descritta in termini generali, e applicabili indistintamente a qualsiasi prestatore di tale categoria di servizi, non rientrano nella nozione di “provvedimenti adottati per quanto concerne un determinato servizio della società dell'informazione”, ai sensi di tale disposizione».

Cfr. anche sentenza del 30 maggio 2024 nelle cause congiunte *Airbnb Ireland UC e Amazon Services Europe Sàrl contro Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*, C-662/22 e C-667/22, EU:C:2024:432, punto 70.

⁽⁹⁾ () https://mavise.obs.coe.int/advanced-search?service_type=4&genre=1.

le procedure previste dalla direttiva 2000/31/CE. Pertanto, nella forma notificata alla Commissione, il progetto notificato costituisce un insieme di misure di applicazione generale e astratta che si applicherebbe indistintamente ai prestatori nazionali ed esteri di servizi della società dell'informazione. In ogni caso, sulla base delle informazioni di cui dispone in questa fase, la Commissione non è in grado di verificare se e in che modo le autorità italiane intendano garantire che siano o possano essere soddisfatti i requisiti sostanziali e procedurali di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2000/31/CE. A tale riguardo, la Commissione ricorda che tale disposizione non solo impone che una misura restrittiva sia limitata a un determinato servizio della società dell'informazione, persegua uno degli obiettivi previsti da tale disposizione e lo faccia in modo proporzionato (i requisiti sostanziali), ma impone anche allo Stato membro di destinazione di chiedere allo Stato membro di stabilimento del prestatore in relazione al quale la misura sarà adottata di adottare le misure necessarie e, qualora tale Stato membro non adotti alcuna misura o la misura che adotta sia inadeguata, di informare tale Stato membro, nonché la Commissione, della misura che intende adottare (i requisiti procedurali).

Inoltre la Commissione desidera sottolineare che l'ambito di applicazione territoriale del progetto notificato, nella misura in cui si applica ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video, è altrettanto problematico per quanto riguarda la direttiva AVMS. Trattandosi di una sottocategoria di servizi della società dell'informazione e come stabilito all'articolo 28 bis della direttiva AVMS, le piattaforme per la condivisione di video sono soggette all'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato di origine di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE. La Commissione ricorda che la procedura di deroga a tale principio per le piattaforme per la condivisione di video, come confermato dall'articolo 28 bis, paragrafo 5, della direttiva AVMS, è stabilita all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE e deve rispettare i criteri procedurali e materiali previsti in tale articolo.

Pertanto la Commissione ritiene che, allo stato attuale, il progetto notificato costituisca una restrizione ingiustificata alla libera prestazione dei servizi della società dell'informazione provenienti da un altro Stato membro, contraria all'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE e alla recente giurisprudenza della CGUE.

2.2. Valutazione alla luce del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali)

a) Applicabilità del regolamento sui servizi digitali

Il progetto notificato rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sui servizi digitali, per i motivi esposti di seguito.

In primo luogo, per quanto riguarda l'ambito di applicazione personale del progetto notificato, quest'ultimo impone obblighi ai gestori di siti web e ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video che, come confermato dalle autorità italiane nella loro risposta alla richiesta di informazioni supplementari, si qualificano come sottocategoria di prestatori di servizi intermediari online ai sensi dell'articolo 3 del regolamento sui servizi digitali, in particolare come servizi di hosting e di piattaforma online.

Inoltre, come già osservato nella sezione precedente, nelle loro risposte alla richiesta di informazioni supplementari inviata dalla Commissione, le autorità italiane spiegano che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video oggetto del progetto notificato saranno quelli elencati nella banca dati MAVISE dell'Osservatorio europeo

dell'audiovisivo. Va osservato che tale elenco comprende piattaforme che sono state designate dalla Commissione come piattaforme online di dimensioni molto grandi (VLOP) ⁽¹⁰⁾.

In secondo luogo, per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale delle disposizioni notificate, nel messaggio di notifica e nelle loro risposte le autorità italiane confermano che la logica del progetto notificato è quella di proteggere i minori, il che sarebbe in linea con il regolamento sui servizi digitali e, in particolare, con l'articolo 28 dello stesso, applicabile a tutti i fornitori di piattaforme online, che impone loro di mettere in atto misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di privacy, sicurezza e protezione dei minori nel loro servizio, nonché con gli articoli 34 e 35, che contengono significativi obblighi aggiuntivi applicabili specificamente ai fornitori di VLOP per quanto riguarda la protezione dei minori. Tali prestatori devono i) individuare, analizzare e valutare e ii) attenuare qualsiasi rischio sistemico per la protezione dei minori e i diritti dei bambini. In particolare, il regolamento sui servizi digitali fa riferimento ai sistemi di verifica dell'età come esempio di misura di esecuzione efficace e mirata per tutelare i diritti dei minori (articolo 35, paragrafo 1, lettera j)). L'articolo 14 del regolamento sui servizi digitali impone inoltre a tutti i prestatori di servizi intermediari obblighi relativi all'applicazione delle loro condizioni di servizio, che devono essere ottemperati nel debito rispetto dei diritti fondamentali dei destinatari del servizio (compresi quindi i diritti del minore sanciti dall'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE). La protezione dei minori è uno dei principali obiettivi strategici perseguiti dal regolamento sui servizi digitali, come spiegato nei considerando 40, 71 e 81 di tale regolamento. Il progetto notificato mira pertanto a conseguire gli stessi obiettivi perseguiti del regolamento sui servizi digitali, tra cui la protezione dei minori dai contenuti dannosi, compresi i contenuti pornografici, in tutta l'Unione.

b) Effetto di piena armonizzazione del regolamento sui servizi digitali

La Commissione desidera sottolineare che il regolamento sui servizi digitali è uno strumento legislativo orizzontale che armonizza pienamente le norme per la prestazione di servizi intermediari nell'Unione ⁽¹¹⁾. Trattandosi di un regolamento, esso non consente l'adozione di misure nazionali di attuazione. ⁽¹²⁾ Ciò è dovuto al fatto che, a norma dell'articolo 288 TFUE, i regolamenti sono direttamente applicabili in tutta l'Unione e quindi in tutti gli Stati membri. Diversamente da quanto avviene per le direttive, le misure nazionali di esecuzione non sono quindi consentite in relazione ai regolamenti, a meno che il regolamento stesso non lasci agli Stati membri la facoltà di adottare le misure legislative, regolamentari, amministrative e finanziarie necessarie per garantire l'effettiva applicazione delle disposizioni di tale regolamento ⁽¹³⁾.

È pertanto essenziale che gli Stati membri evitino di emanare normative nazionali che potrebbero sovrapporsi alle disposizioni del regolamento sui servizi digitali. Una tale sovrapposizione porterebbe alla frammentazione del mercato interno, che è esattamente ciò che le norme armonizzate del regolamento sui servizi digitali intendono evitare, e

¹⁰ () Le seguenti VLOP sono elencate ad oggi nel database MAVISE: Pornhub, Stripchat, XVideos e XNXX.

¹¹ () Regolamento sui servizi digitali, considerando 9.

¹² () Causa 40/69, Bollmann, EU:C:1970:12, punto 4; causa 74/69, Krohn, EU:C:1970:58, punti 4 e 6; e cause riunite C-539/10 P & C-550/10 P, Stichting Al-Aqsa, EU:C:2012:711, punto 87 (sul rischio di definizioni divergenti ai sensi del diritto dell'UE e nazionale).

¹³() Causa C-606/10, ANAFE, EU:C:2012:348, punto 72.

comporterebbe una sostanziale incertezza giuridica sia per i prestatori di servizi intermediari che per i destinatari di tali servizi.

A tale riguardo, nella loro risposta alla richiesta di informazioni supplementari, le autorità italiane confermano che la ratio del progetto notificato è la tutela dei minori, in linea con il regolamento sui servizi digitali, in particolare con l'articolo 28 sulla protezione dei minori.

Inoltre gli articoli 15, 24 e 43 del regolamento sui servizi digitali stabiliscono obblighi specifici di comunicazione in materia di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari e le piattaforme online, compresi obblighi rafforzati per i fornitori di VLOP. In tale contesto, gli obblighi di cui all'articolo 2 del progetto notificato, i) di riferire all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e ii) di aumentare la trasparenza nei confronti degli utenti per quanto riguarda le informazioni relative alla moderazione dei contenuti online attraverso il meccanismo di age assurance, si ritengono facenti parte di settori già pienamente armonizzati dal regolamento sui servizi digitali.

Il regolamento sui servizi digitali non impone né consente agli Stati membri di adottare requisiti nazionali supplementari, salvo espressa disposizione contraria, in relazione all'oggetto da essa disciplinato ⁽¹⁴⁾.

La Commissione osserva inoltre che, a seguito dell'effetto di piena armonizzazione del regolamento sui servizi digitali, per quanto riguarda gli obblighi di diligenza imposti ai fornitori di piattaforme online, in particolare volti a proteggere i minori da contenuti illegali e dannosi, e al fine di preservare l'integrità del mercato unico dei servizi digitali, agli Stati membri è impedito di adottare misure nazionali nell'ambito di applicazione dell'articolo 28 ter, paragrafo 6, della direttiva AVMS che si sovrappongano al regolamento sui servizi digitali o ne contraddicano pienamente l'effetto di armonizzazione.

Va inoltre osservato che i servizi della Commissione hanno avviato un esercizio di cooperazione con gli Stati membri e i loro coordinatori dei servizi digitali nel settore concreto dei sistemi di age assurance per l'attuazione delle norme contenute nel regolamento sui servizi digitali. Questa rete riunisce le autorità nazionali competenti in materia per individuare le migliori pratiche e le norme nel campo della verifica dell'età.

Il lavoro di questa task force si basa sulle misure esistenti a livello nazionale e sulle iniziative in corso, come il portafoglio di identità digitale dell'UE incluso nel regolamento recentemente adottato che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea ⁽¹⁵⁾, tenendo conto anche dello stato dell'arte e delle attuali pratiche di mercato. Le migliori pratiche e norme che ne derivano dovrebbero far parte di una soluzione a livello dell'UE che possa essere trasmessa ai fornitori di piattaforme online per l'applicazione dei loro obblighi a norma del regolamento sui servizi digitali.

Questa task force dedicata sta lavorando intensamente a questa soluzione a livello dell'UE e il suo lavoro sta progredendo rapidamente. In assenza di una soluzione a livello dell'UE per verificare l'età degli utenti, qualsiasi soluzione transitoria nazionale

¹⁴) La Commissione richiama l'attenzione delle autorità italiane, ad esempio, sulla sezione 21 del progetto notificato, che si sovrappone agli articoli 11 e 13 del regolamento sui servizi digitali.

¹⁵) Proposta della Commissione adottata dal Parlamento europeo il 29 febbraio 2024 e dal Consiglio il 26 marzo 2024.

dovrebbe rimanere conforme al diritto dell'Unione, compreso l'articolo 3 della direttiva 2000/31/CE, e prevedere anche un meccanismo per revocare o abrogare le misure nazionali che diventano superflue una volta attuata la soluzione tecnica europea. Il progetto notificato alla Commissione non riflette tale meccanismo.

Per le ragioni sopra esposte, nella misura in cui le disposizioni contenute nel progetto notificato perseguono gli stessi obiettivi del regolamento sui servizi digitali, la Commissione ritiene che tali disposizioni siano incompatibili con l'effetto di armonizzazione massima di tale regolamento.

c) Sistema di monitoraggio e applicazione

Per garantire che la legge sui servizi digitali sia pienamente efficace nel perseguimento dei nostri obiettivi condivisi, in particolare la protezione dei minori, è essenziale preservare l'effetto armonizzante di tale regolamento e anche il suo sistema di supervisione e applicazione.

Conformemente al capo IV del regolamento sui servizi digitali, la vigilanza e l'applicazione della normativa sui servizi digitali si basano su una stretta cooperazione, da un lato, tra i coordinatori nazionali dei servizi digitali designati (e altre autorità competenti) in base al principio del paese di origine e, dall'altro, tra tali autorità nazionali e la Commissione (articoli 55 e 56 del regolamento sui servizi digitali).

A tale riguardo, la Commissione osserva che il progetto notificato affida la supervisione e l'applicazione delle sue disposizioni, comprese quelle che rientrano nel settore pienamente armonizzato del regolamento sui servizi digitali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tale sistema di supervisione e applicazione nell'ambito del progetto notificato si applicherebbe anche ai prestatori di servizi al di fuori della giurisdizione italiana e alle VLOP nella misura in cui rientrano nell'ambito di applicazione del progetto notificato. La Commissione invita le autorità italiane a garantire che la legge definitiva sia allineata all'architettura di supervisione e applicazione del regolamento sui servizi digitali.

Per i motivi di cui sopra, la Commissione emette un parere circostanziato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535.

La Commissione rammenta alle autorità italiane che, a norma di tale articolo, l'emissione di un parere circostanziato comporta che lo Stato membro autore del progetto di regola tecnica in questione sia tenuto a rinviarne l'adozione di quattro mesi a decorrere dalla data della sua notifica. Tale termine scade pertanto il 17 febbraio 2025.

Inoltre la Commissione richiama l'attenzione delle autorità italiane sul fatto che, ai sensi della stessa disposizione, lo Stato membro destinatario di un parere circostanziato è tenuto a informare la Commissione delle misure che intende adottare in merito a tale parere.

Se le autorità italiane non rispettano gli obblighi di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 o se il testo del progetto di regola tecnica in esame è adottato senza tener conto delle obiezioni sollevate o è altrimenti contrario al diritto dell'Unione, la Commissione è pronta ad avviare un procedimento nei confronti dell'Italia a norma dell'articolo 258 TFUE.

Porgiamo, Vostra Eccellenza, distinti saluti,

Per la Commissione

Henna Virkkunen
Vicepresidente esecutivo della
Commissione

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale

Martine DEPREZ
Direttrice
Processo decisionale e collegialità
COMMISSIONE EUROPEA